

*Testo emendato ed approvato*



**COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA**  
**Libero Consorzio Comunale di Trapani**

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**DELLE ENTRATE COMUNALI**  
( art. 52, 1° comma D.Lgs 446/97 )

**Approvato con deliberazione di C.C. n 62 del 6.10.2015**

## INDICE

- Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Aliquote, tariffe e termini di pagamento
- Art. 4 – Agevolazioni
- Art. 5 - Forme di gestione
- Art. 6- Funzionario Resp. per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8- Attività di controllo delle entrate
- Art. 9- Rapporti con i cittadini
- Art. 10- Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 11- Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 12- Soggetti responsabili della gestione delle entrate
- Art. 13- Contenzioso Tributario
- Art. 14- Ravvedimento Operoso
- Art. 15- Sanzioni
- Art. 16– Autotutela
- Art. 17- Modalità di pagamento
- Art. 18- Versamenti e rimborsi
- Art. 19- Compensazione
- Art. 20- Accollo del debito
- Art. 21 - Abbandono del credito
- Art. 22- Interessi
- Art. 23– Forme di riscossione coattiva
- Art. 24 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
- Art. 25 - Rinvio dinamico
- Art. 26 – Vigenza

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 in conformità ai principi della legge 267/00 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle norme contenute nella legge 27/12/2006 n. 296 , disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di - semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi in proposito le specifiche disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei vari regolamenti dell'Ente, che non risultino in contrasto con il presente regolamento, in particolare nel regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 2 Definizioni delle entrate**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale ed altre, tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali i canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### **Art. 3 Aliquote, tariffe e termini di pagamento**

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario se non diversamente stabilito dalla legge.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Dirigente o il Responsabile con funzioni dirigenziali, sulla base delle indicazioni fornite dagli Organi dell'Ente, predispone idonee proposte, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. In assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe di anno in anno così come previsto dall'art. 1 - comma 169 - della L. 296/2006.
5. I termini per il pagamento delle aliquote, tariffe e prezzi sono stabilite dalle specifiche disposizioni in materia. Per quanto concerne il pagamento dell'Imposta di Pubblicità e della Tassa per l'Occupazione del suolo Pubblico la scadenza è stabilita al 30 aprile di ogni anno.

#### **Art. 4 Agevolazioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo, o in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni s'intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. *Sarà oggetto di apposito regolamento, quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (convertito con modificazione dalla Legge 11.11.2014 n. 164), cosiddetto "Baratto Amministrativo", con cui l'Ente può deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.*

## **TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **Art. 5 Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
2. Per l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
  - gestione diretta;
  - gestione associata con altri Enti Locali;
  - affidamento a terzi sulla base dell'art. 52 (comma 5 lettera b) del Decreto Leg.vo15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La gestione diversa da quella diretta, compresa la riscossione coattiva, è prevista per i seguenti tributi:
  - TARSU – TARES - TARI - tramite concessionari dei servizi di riscossione di cui al DPR 28.1.1988, n. 43;
  - ICI- IMU - TASI - tramite concessionari dei servizi di riscossione di cui al DPR 28.1.1988, n. 43;
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

#### **Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale, nello stesso provvedimento determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio. In particolare il funzionario responsabile cura:
  - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazione ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune

- verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

#### **Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento della Giunta.

#### **Art. 8 Attività di controllo delle entrate**

1. Il servizio tributi provvede al controllo delle denunce tributarie, (fatta eccezione per quelle di cui all'art.7 cui provvedono i relativi Responsabili) dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari nel rispetto delle norme sulla privacy.

#### **Art. 9 Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione e trasparenza.
2. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso il servizio tributi vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento ai vari tributi applicati.

#### **Art. 10 Attività di accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di accertamento d'ufficio o in rettifica delle entrate tributarie deve garantire equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire tramite messi comunali e/o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

#### **Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce

economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. In caso di omissione totale o parziale o di ritardato pagamento di somme non aventi natura tributaria la conseguente contestazione è effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario e degli interessi nelle misure di legge, nonché l'ulteriore termine di 30 giorni assegnato per l'adempimento.

### **Art. 12 Soggetti responsabili della gestione delle entrate**

1. Per le entrate tributarie, patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal funzionario responsabile (se trattasi di entrate tributarie), dal responsabile del servizio per le altre. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi del D.lgs.267/2000.

### **Art. 13 Contenzioso tributario**

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

### **Art. 14- Ravvedimento operoso.**

1. Qualora il contribuente, entro la scadenza prevista, non ha effettuato, o ha effettuato solo parzialmente, il pagamento di un tributo locale può chiedere il ravvedimento operoso mediante l'effettuazione del pagamento del dovuto in ritardo con l'aggiunta di sanzioni ridotte ed interessi.
2. Il ravvedimento operoso non può essere effettuato se è decorso più di un anno dalla data di scadenza prevista per il versamento dell'imposta.
3. Il ravvedimento operoso non può essere effettuato nel caso in cui l'Ufficio Tributi abbia già accertato il mancato pagamento e notificato al contribuente il provvedimento con le sanzioni e gli interessi.
4. Il ravvedimento operoso viene applicato come segue:
  - a) L'omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta può essere sanato con il versamento effettuato da 1 a 14 giorni successivi alla scadenza. In questo caso si applica la sanzione pari allo 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo (**ravvedimento sprint**);
  - b) Qualora il versamento venga effettuato da 15 a 30 giorni successivi alla scadenza si calcola il 3% dell'imposta; (**ravvedimento breve**);
  - c) Qualora il versamento venga effettuato da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza si calcola il 3,33% dell'imposta; (**ravvedimento medio**);
  - d) Qualora il versamento venga effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza, purché entro un anno dalla stessa, si calcola il 3,75% dell'imposta. (**ravvedimento lungo**);
  - e) Si applicano inoltre gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento.
5. Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24.
6. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitariamente all'imposta dovuta; non è previsto

pertanto uno specifico codice tributo per il ravvedimento operoso. Sul modello F24 è necessario barrare l'apposita casella "Ravv.", per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso; nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

7. Anche per il ravvedimento, come per il pagamento dell'imposta, gli importi vanno arrotondati, all'euro inferiore se la frazione non supera i 49 centesimi e all'euro superiore se la frazione è superiore a 49 centesimi (art.10,c.1 Circolare n.3 del 18/05/2012 Dipartimento delle Finanze).

### **Art. 15 Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi delle normative vigenti (attualmente i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997).
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardato pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, gli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
4. Gli atti indicati nei precedenti commi possono essere notificati tramite messi comunali e/o a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Si applica la procedura prevista nell'art.140 del Codice di procedura civile.
5. Le spese di notifica e/o postali per la contestazione di cui al secondo comma sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

### **Art. 16 Autotutela**

1. Il funzionario responsabile dell'entrata può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto, ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
  - a) probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
  - b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

## **TITOLO III RISCOSSIONE**

### **Art. 17 Modalità di pagamento**

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo ed entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune per gli specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune Servizio di Tesoreria;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria.
  3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, o volontaria o coattiva o in ambedue le forme è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni vigenti (attualmente il DPR 29.9.1973, n. 602 e il DPR 28.1.1988, n. 43).

#### **Art. 18 Versamenti e rimborsi**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 (dodici) per anno, ad esclusione degli incassi riferiti alla TOSAP, alla TARSU giornaliera, all'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per i quali gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 1,00 (uno).
2. In caso di pagamento frazionato, l'individuazione del limite minimo dell'importo da corrispondere deve essere effettuata prima dell'operazione di materiale frazionamento in rate dell'importo stesso.
3. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di somme che, comprensive di eventuali interessi di legge se dovuti, non superi la somma di € 12,00 (dodici).

#### **Art. 19 Compensazione delle somme a credito e a debito nei tributi locali**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento *dello stesso tributo* di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, nei trenta giorni precedenti la scadenza del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
  - b) l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
  - d) di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, ovvero indicando la richiesta precedente nella quale sono state esplicitate le somme di cui sopra.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure ne può essere chiesto il rimborso.
4. La compensazione non è ammessa in relazione ad entrate rimosse mediante iscrizione a ruolo.
5. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile dei tributi per le quali è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.
6. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti.

#### **Art. 20 Accollo del debito**

1. E' ammesso l'accollo del debito per tributi altrui senza liberatoria del contribuente originario.
2. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

### **Art. 21 Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione qualora in sede di liquidazione od accertamento nei confronti di qualsiasi debitore, il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di Euro 12,00.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite sopra stabilito.

### **Art. 22 Interessi**

1. La misura degli interessi applicati per le entrate comunali è pari al tasso di interesse legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Spettano al contribuente gli interessi nella misura e con le modalità di cui ai precedenti comma 1) e 2).

### **Art. 23 Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n° 639 se svolto in proprio dall'Ente o affidato agli altri soggetti diversi di cui agli artt. 52 e 53 del D Lgs 446/97 o con le procedure previste con DPR 602/73 se affidato ai concessionari del servizio di riscossione di cui al DPR 43/88.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. È' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5 lett. b) del D.Lgs.446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n° 639.
4. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73, modificato con DPR 43/88, le attività necessarie per la riscossione competono al funzionario responsabile tributi o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97, ognuno per le diverse funzioni. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. Per la riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada provvede il Responsabile del servizio di Polizia Municipale ai sensi di quanto previsto nel presente comma.

### **Art. 24 Dilazioni e Rateizzazioni**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non , possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:
  - a) l'ammontare del debito deve essere superiore ad € 250,00;
  - b) durata massima **12** mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza ;
  - c) decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.
2. La dilazione o rateizzazione può essere concessa con l'applicazione degli interessi, calcolati al tasso legale.
3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a €. 50,00.
4. L'importo delle singole rate deve essere arrotondato all'euro con le modalità previste nel presente regolamento.
5. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine del pagamento, anche se l'istanza è presentata successivamente a tale scadenza, e le ulteriori spese per la riscossione restano integralmente a carico del richiedente.
6. In ogni caso, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

### **Art. 25. Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

### **Art. 26 Vigenza**

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore successivamente alla ripubblicazione del presente regolamento ai sensi di legge e sostituiscono integralmente quelle di cui al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 107 del 26/10/1998 .
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alle diverse discipline dei tributi contemplate nei singoli regolamenti.